

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 28-842

Approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina quanto disposto dall'art. 8 bis della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale".

A relazione dell'Assessore Ferraris:

La legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", e s.m.i. ha stabilito la nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali ed ha fissato le disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale.

Detta legge, individua, all'art. 3, le fonti che disciplinano l'organizzazione regionale, distinguendo le materie oggetto di regolamentazione diretta da parte della legge, dalle materie oggetto di regolamentazione ad opera di provvedimenti di organizzazione - di competenza della Giunta regionale per il proprio ruolo.

La legge regionale n. 8 del 15 settembre 2014 ha modificato ed integrato la legge regionale n. 23/2008 e la legge regionale n. 7/2011, introducendo anche nell'ordinamento regionale la figura del Segretario generale della Giunta regionale .

In particolare, il comma 4 dell'art. 8 bis individua le funzioni del Segretario generale, demandando a specifico provvedimento di organizzazione la regolamentazione analitica delle attribuzioni ascrivibili al Segretario generale del ruolo della Giunta regionale.

Ai fini dell'attuazione del dispositivo soprarichiamato, si rende necessario adottare il provvedimento organizzativo che disciplini quanto stabilito dall'art. 8 bis di che trattasi;

ritenuto altresì di stabilire che, con successivo specifico provvedimento di organizzazione, da adottarsi, sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 16-282 del 8 settembre 2014, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della l.r. n. 23/2008, verrà dato corso alle procedure per l'istituzione e la definizione delle funzioni della Direzione "Segretariato generale" e per la nomina del responsabile della stessa;

viste pertanto le disposizioni ed i principi generali contenuti nella L.R. 23/2008 e s.m.i. citata;

visto l'art. 8bis, comma 4, relativo alle attribuzioni del Segretario generale del ruolo della Giunta regionale;

ritenuto opportuno che il provvedimento organizzativo in argomento sia strutturato, in analogia alle forme tipiche dei regolamenti, in articoli, anche al fine di consentirne le eventuali successive modificazioni o integrazioni e di garantirne al contempo la piena comprensibilità e trasparenza;

considerato pertanto, alla luce di quanto disposto dalla legge regionale 23/2008 e s.m.i ed in applicazione dei principi generali enunciati, di dover procedere all'adozione di un provvedimento organizzativo che disciplini la materia di cui all'art. 8bis della medesima legge, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

informata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 23/2008 e s.m.i. la competente Commissione Consiliare in data 23 dicembre 2014;

informate le Rappresentanze Sindacali in data 23 dicembre 2014;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

-di approvare, ai sensi della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 e s.m.i., il provvedimento di organizzazione che disciplina la materia di cui all'art. 8 bis della legge regionale medesima, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di stabilire che con successivo specifico provvedimento di organizzazione, da adottarsi, sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 16-282 del 8 settembre 2014, secondo le modalità stabilite dall'art. 5 della l.r. n. 23/2008, verrà dato corso alle procedure per l'istituzione e la definizione delle funzioni della Direzione "Segretariato generale" e per la nomina del responsabile della stessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

OGGETTO: Approvazione del provvedimento di organizzazione che disciplina l'ordinamento e le funzioni del Segretario generale della Giunta Regionale di cui all'art. 8 bis della l.r. 23/08 e s.m.i.

Art. 1

Oggetto

Il presente provvedimento disciplina l'ordinamento e le funzioni del Segretario generale della Giunta regionale previsto dall'art. 8 bis della l.r. 23/2008 e s.m.i in conformità a quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia, allo Statuto regionale ed ai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2

Conferimento dell'incarico

L'incarico di Segretario generale del ruolo della Giunta regionale é conferito dalla Giunta regionale, su parere conforme del Presidente, secondo le procedure vigenti attraverso avvisi di selezione pubblica, a dirigenti regionali e a persone esterne all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 23/2008, in possesso di professionalità coerente con lo specifico ruolo da svolgere.

I criteri per il conferimento dell'incarico sono indicati nel provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.2008 e s.m.i. che disciplina la procedura di attribuzione degli incarichi direttoriali.

Art. 3

Revoca

Ferme rimanendo le disposizioni in materia di revoca di cui alla D.G.R. n. 29-9649 del 22.9.2008 e s.m.i., l'incarico può essere revocato in qualsiasi momento con deliberazione della Giunta regionale, su proposta conforme del Presidente.

Art. 4

Funzioni e responsabilità

1) Il Segretario generale sovrintende funzionalmente allo svolgimento delle attività delle strutture della Giunta regionale, con compiti di raccordo con gli organi di direzione politica e con poteri di impulso, coordinamento e monitoraggio dell'azione amministrativa.

In particolare:

a) svolge attività di supporto all'azione della Giunta regionale ai fini della formulazione di piani, programmi e progetti, predisponendo, mediante azioni di impulso e di

coordinamento, gli elementi conoscitivi per assicurarne la piena condivisione con le strutture regionali sullo stato di attuazione;

b) definisce e coordina, in collaborazione con le Direzioni interessate, i processi e gli interventi che richiedono il coinvolgimento di più Direzioni, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro secondo la disciplina vigente in materia;

c) promuove e propone l'istituzione delle strutture temporanee e di progetto secondo la disciplina vigente in materia;

d) formula le soluzioni organizzative e procedurali, anche mediante l'individuazione di progetti di riassetto e razionalizzazione delle strutture regionali e delle funzioni ad esse riferite, finalizzate al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

e) acquisisce gli elementi necessari per la risoluzione di questioni che interessano la competenza di più strutture regionali e formula pareri e proposte alla Giunta regionale in ordine alla soluzione degli eventuali conflitti che ne possano sorgere, fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del provvedimento di organizzazione di cui alla D.G.R. n. 10-9336 del 1.08.2008;

2) Il Segretario generale definisce gli indirizzi della Direzione Segretariato Generale cui è preposto in attuazione degli obiettivi e delle strategie individuate dagli organi di direzione politica in materia di personale, ricopre il ruolo di responsabile dell'ufficio competente in materia di procedimenti disciplinari e svolge ogni altra funzione attribuita da leggi, regolamenti e provvedimenti regionali al Direttore competente in materia di risorse umane.

Art. 5

Coordinamento

1) Il Segretario generale convoca e presiede, con funzioni di raccordo e di iniziativa, il Comitato di coordinamento della Giunta regionale previsto dal comma 4 dell'art. 9 della legge di organizzazione n. 23/2008 e s.m.i..

2) Il Segretario generale può convocare, ai fini della trattazione di temi d'interesse comune, la riunione del Comitato di coordinamento congiunto per il ruolo della Giunta e del Consiglio.

3) All'interno del Comitato di coordinamento al Segretario generale compete l'elaborazione di proposte di linee guida, nonché la formulazione di schemi di direttive generali nell'ambito dell'attività di supporto propositivo agli organi di direzione politico-amministrativa, con riferimento a tematiche che investono le competenze di più strutture

regionali al fine di garantire il coordinamento degli interventi su questioni trasversali alle stesse.

Art. 6

Potere sostitutivo

1) Il Segretario generale esercita, previa diffida, fissando il termine entro il quale provvedere, il potere sostitutivo nei confronti dei Direttori regionali nei casi, ritenuti particolarmente gravi per l'Amministrazione, di persistente inerzia nel mancato compimento di atti che determinino pregiudizio di natura economico – finanziaria per l'Amministrazione, ovvero grave ritardo o inosservanza delle direttive nell'esercizio delle loro funzioni dirigenziali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 7

Accertamento responsabilità dirigenziale

1) Il Segretario generale propone i provvedimenti di accertamento della responsabilità dirigenziale nei confronti dei Direttori regionali in conseguenza del procedimento di valutazione annuale nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi assegnati e inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione con le modalità previste dal Sistema di valutazione dei Direttori.

Art. 8

Trattamento giuridico

Al segretario generale si applica il trattamento giuridico applicato ai direttori regionali.

Art. 9

Trattamento economico

Al segretario generale compete il trattamento economico nella misura massima e con le modalità applicate ai direttori regionali del ruolo della Giunta regionale. E' riconosciuto altresì il compenso spettante per la funzione di coordinamento nella misura vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2014.